

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Kastamonu Italia S.r.l., di subingresso e rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Luserna San Giovanni, ad uso industriale di processo e antincendio.

(Pratica n. 023022 - codice utenza TO13583) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'Art. 30 del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 721-12651 del 19.11.2019; Pozzo Codice Univoci TO-P-05281.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il subingresso e il contestuale rinnovo alla Società Kastamonu Italia S.r.l., con sede legale in Ravenna (RA) – Viale Sergio Cavina n. 19 – C.F e P. Iva 02573820392, nella concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale rilasciata con la D.D. n. 781-38846 del 9.10.2013 al Gruppo Trombini S.p.A. (*mutata in Trombini Holding S.r.l. in Concordato Preventivo*) per uso industriale di processo e antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi 14,0 e medi 7,93, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Luserna San Giovanni – Loc. Cascina Garola, già descritto in premessa (nr. pr. **023022** - codice utenza **TO13583**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di comunicare alla subentrata società che, resta a suo carico l'onere della corresponsione alla Regione Piemonte dei canoni annui dovuti per l'uso dell'acqua, rimasti eventualmente insoluti;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)